

Prac. 137/08
C. 01/648/09

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA

Il Giudice di Pace

Letti gli atti nonché le eccezioni, deduzioni e contestazioni delle parti;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 09.04.2008 nel procedimento civile n.
133/2008 R.G.A.C. tra:

COLONNA Giacarlo

GRNECO Vincenza

ATTORI

CONTRO

GOSTA CROCIERE S.p.A.

CONVENUTO

NONCHE'

FILO DIRETTO Assicurazioni S.p.A.

CONVENUTO

RITENUTO

- che secondo la consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è da ritenersi ormai acclarato che affinché la fissazione di un termine da parte della Legge per il compimento di una determinata attività debba considerarsi effettuata a pena di decadenza non è necessario che la parola "decadenza" sia espressamente enunciata nella norma (benchè tale enunciazione apparirebbe auspicabile), ma è sufficiente che l'attività da compiersi, così come configurata dalla norma, risulti inequivocabilmente assoggettata ad un limite temporale e che dalla norma complessivamente esaminata possa evincersi con altrettanta chiarezza che l'attività stessa non è più consentita oltre quel limite, ovvero che, anche laddove essa venga effettuata, la Legge non consenta più il verificarsi di determinati effetti;

- che a tale tipologia normativa deve sicuramente essere assimilato l'art. 98 D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il quale prevede primariamente l'obbligo del consumatore di contestare "senza ritardo" all'organizzatore o al venditore del viaggio ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, e, al comma 2, la "facoltà" del consumatore stesso di sporgere reclamo a mezzo di lettera raccomandata a.r. entro e non oltre dieci giorni "dalla data del rientro nel luogo di partenza".

Ad onta dell'infelice utilizzo, da parte del legislatore, della forma verbale facoltativa "può", resta nondimeno indubitabile che l'aver fissato un termine per l'inoltro del reclamo rende tale attività assoggettata ad un termine di natura decadenziale; argomentando diversamente, infatti, se ne dovrebbe inferire che il termine fissato dalla norma citata è del tutto privo di effetti giuridici e che lo stesso sarebbe *tamquam non esset*.

RILEVATO

- Che gli attori hanno provveduto ad inoltrare reclamo scritto, in data 01.06.2007, al solo assicuratore (Filo Diretto Ass.ni S.p.A.), ma non anche all'organizzatore del viaggio (Costa Crociere S.p.A.), al quale ultimo il reclamo è stato inviato soltanto in data 26.06.2007 a mezzo del legale degli attori stessi;

- che, posto che l'inizio della decorrenza del termine ex art. 98 co. 2 D.Lgs. 206/2005 può, nel presente caso, collocarsi al più tardi alla data di rientro della nave nel porto di origine della crociera (04.06.2007), l'unico reclamo che può considerarsi non incorrente nella decadenza legale è quella del 01.06.2007, la quale, come testè visto, è stata inviata al solo assicuratore ma non anche all'organizzatore del viaggio, il quale ultimo, conseguentemente, dovrà essere estromesso dal giudizio con compensazione di spese sussistendone giusti motivi.

7

L'estromissione del convenuto Costa Crociere S.p.A. comporta altresì conseguenze sul prosieguo istruttorio del giudizio, poiché determina l'inammissibilità di quelle posizioni di prova, tra quelle capitolate dagli attori, tese a raggiungere la prova di una qualunque responsabilità risarcitoria dell'organizzatore del viaggio.

Tali sono le posizioni capitolate sub lett. a) e b) del verbale di udienza del 09.04.2008, mentre le posizioni sub lett. d) ed e) non sono rilevanti ed anzi superflue in quanto superate dalla produzione documentale degli stessi attori; ne residua la sola posizione capitolata sub lett. c), ammissibile in quanto tendente a provare l'esistenza di ulteriori esborsi risarcibili in favore degli attori, salva ogni valutazione sull'addebitabilità di tali esborsi alla società assicuratrice convenuta sulla base delle condizioni di polizza (valutazione da compiersi nel merito in sentenza).

In ordine, infine, all'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186bis c.p.c. formulata dagli attori, pur rilevando che ne sussisterebbero nella specie i presupposti, deve nondimeno darsi atto della duplice circostanza che la convenuta Filo Diretto Assicurazioni S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere in favore degli attori la somma di € 484,50 sin da prima dell'inizio del presente processo, e che la stessa ha dichiarato all'ultima udienza che intende effettuare il versamento di detta somma *banco judicis*.

Questo giudice si riserva pertanto di pronunciare la chiesta ordinanza ex art. 186bis c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui tale versamento non avvenga all'udienza immediatamente successiva alla presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cerignola, nella persona dell'Avv. Tiziana Brunetti, a scioglimento della riserva che precede:

- 1) dichiara l'estromissione dal giudizio della Costa Crociere S.p.A., compensando integralmente le spese tra quest'ultima e gli attori;
- 2) ammette la prova testimoniale articolata dagli attori nei limiti di cui in parte motiva;
- 3) fissa per il prosieguo del giudizio e per l'assunzione delle prove l'udienza del 24/04/09, cui rinvia la causa.

Si comunichi.

Cerignola, 25 FEB 2009

Espresso di Cerignola

25

IL

()

Il Giudice di Pace

Avv. Tiziana Brunetti

T. Brunetti